

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 13 DEL DECRETO N. 249/2010.

Il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società, dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", codice fiscale 80213750583, con sede legale in Roma (00133), Via Cracovia n. 50, qui di seguito denominato "Dipartimento", rappresentato dalla Direttrice, Prof.ssa Lucia Ceci, nata a Roma, il 16 gennaio 1967, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Ateneo;

E

L'istituto scolastico Liceo Scientifico N. Sensale, codice meccanografico SAPS04000B, con sede legale in Nocera Inferiore (SA), Via S. D'Alessandro 34 cap 84014, qui di seguito denominato "Istituto", rappresentata dal Dirigente Scolastico, Prof. Rosario Pesce nato a Napoli (NA) il 26/05/1974 domiciliato per la sua carica presso l'Istituto.

VISTO il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010, "Regolamento concernente: Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244", e in particolare gli articoli 5 e 13 che disciplinano i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

VISTO il comma 1 dell'art. 13, del Decreto in parola che stabilisce che *"le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi"*, devono, *"comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado"*;

VISTO il comma 1 dell'art. 12 dello stesso Decreto che stabilisce che per lo svolgimento delle attività di tirocinio è prevista la predisposizione di un elenco regionale di Istituzioni scolastiche accreditate con cui le Università stipulano apposite convenzioni;

VISTO D.M. del 30 settembre 2011, che detta "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del Decreto n. 249 del 10 settembre 2010" e in particolare:

- definisce nell'Allegato B, insegnamenti, attività laboratoriali e di tirocinio, e crediti formativi universitari. Nello specifico suddivide il Tirocinio di 300 ore in 150 ore per il tirocinio diretto e 150 ore per il tirocinio indiretto. Nelle attività di tirocinio indiretto comprende, per 75 ore, l'attività pratica sull'utilizzo delle nuove tecnologie, applicate alla didattica speciale (TIC).;
- prevede che le attività di Tirocinio, debbano essere svolte presso le istituzioni scolastiche accreditate ai sensi dell'art. 3, lettera e), dello stesso Decreto, come integrato dal D.M. n. 93 del 30 novembre 2012;
- prevede all'art. 3, lettera d), l'utilizzo, in qualità di tutor dei tirocinanti, di docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno;
- VISTO il D.M. dell'8 novembre 2011 e in particolare il comma 2 dell'articolo 2;

VISTO il D.M. n. 93 del 30 novembre 2012 e in particolare il comma 3 dell'art. 8 nel quale è previsto che le Università riconoscono alle istituzioni scolastiche con cui stipulano intese per il tirocinio didattico la corresponsione di una quota del contributo di iscrizione versato dai tirocinanti;

VISTO il D.M. n 948 del 1° dicembre 2016, art. 3 comma 1 lettera e;

VISTO il D.M. n. 92 dell'8 febbraio 2019 che detta "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni";

VISTO il D.M. 694 del 30 maggio 2023 "Attivazione del VIII ciclo del corso di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità" A.A. 2022/2023;

VISTO il D.R. n. 1508 del 13 giugno 2023 Bando di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo grado nella scuola secondaria di secondo grado – VIII ciclo, a.a. 2022/2023;

VISTA la deliberazione del Comitato regionale di coordinamento delle Università del Lazio del 13 gennaio 2022;

Viste le deliberazioni del Senato Accademico del 19 luglio 2022 e del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2022 dell'Università degli studi di Roma "Tor Vergata";

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società del 11 settembre 2023;

PREMESSO

- che l'Università ha istituito i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli artt. 5 e 13 del citato D.M. n. 249/2010;
- che l'Istituto è compreso negli elenchi ufficiali delle istituzioni scolastiche e paritarie accreditate nella regione di pertinenza per l'accoglienza di tirocinanti per il tirocinio preposto al conseguimento dei titoli di specializzazione sul sostegno;

(N.B. Nel caso in cui l'Istituto non sia compreso negli elenchi ufficiali delle istituzioni scolastiche e paritarie accreditate nella regione di pertinenza per l'accoglienza di tirocinanti per il tirocinio preposto al conseguimento dei titoli di specializzazione sul sostegno, il tirocinante è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi della vigente normativa, di rientrare in una delle ipotesi previste dall'art 6 del DM 30 novembre 2012, n. 93. In tale ipotesi l'Amministrazione si riserva di effettuare le dovute verifiche).

- che l'Istituto dichiara di possedere i requisiti, strumentali, strutturali, di risorse umane e di attività svolte negli anni, previsti dagli allegati A e B al D.M. 93/2012;
- che l'Istituto dichiara di essere dotato delle strutture e di tutte le condizioni necessarie ad accogliere tirocinanti per lo svolgimento delle attività di tirocinio previste dai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ai sensi degli artt. 5 e 13 del citato D.M. 249/2010.

Tutto quanto innanzi richiamato e premesso

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il Dipartimento e l'Istituto si impegnano a collaborare, nell'ambito delle rispettive competenze, per lo svolgimento delle attività formative di tirocinio didattico, disciplinate dal D.M. n. 249/2010 e dal

D.M. 30 settembre 2011 richiamati in premessa, ai quali si rinvia per tutto ciò che non è espressamente definito nella presente convenzione.

Articolo 2

L'Istituto, ai sensi ed in applicazione della normativa richiamata nelle premesse si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture, su proposta del Dipartimento, gli studenti tirocinanti iscritti ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e a garantire le condizioni logistiche e formative necessarie all'espletamento delle attività di tirocinio.

Articolo 3

Il tirocinio diretto (o dimensione operativa) si espleta, presso l'Istituto, per 150 ore ed è seguito dal tutor dei tirocinanti, scelto tra i docenti dell'Istituto.

Le attività di tirocinio diretto prevedono modalità operative basate su "progettualità" concertate tra Dipartimento e Istituto che siano coerenti con le finalità del percorso formativo di specializzazione per qualificare la funzione docente di sostegno e la relativa formazione professionale.

Il tirocinio indiretto di 150 ore comprende attività di supervisione da parte di tutor dell'Università e di tutor dei tirocinanti, rispettivamente presso l'Università per 50 ore e presso l'Istituto per 25 ore. Tali attività riguardano:

- la rielaborazione dell'esperienza professionale;
- la rielaborazione dell'esperienza professionale da un punto di vista personale e psicomotivazionale.

L'attività di tirocinio indiretto comprende anche attività pratica sull'utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica speciale (TIC) per 75 ore.

Articolo 4

Il tutor del tirocinante è un docente individuato e nominato dal dirigente scolastico o coordinatore didattico, tra i docenti che prestano servizio presso l'Istituto ai sensi della normativa vigente.

Il tutor del tirocinante accoglie ed assiste il tirocinante e ne organizza l'attività. Al tirocinante non possono in alcun caso essere delegate funzioni o compiti pertinenti alla professionalità e alla responsabilità del docente tutor.

Articolo 5

L'Istituto si impegna a:

- comunicare al Dipartimento, per ogni tirocinante accolto cognome e nome del tutor individuato
- condividere con il Dipartimento un progetto formativo di tirocinio;
- mettere a disposizione le proprie strutture e quanto necessario ad accogliere tirocinanti.

L'Istituto garantisce, ai sensi della normativa vigente, le misure generali e specifiche per la protezione della salute degli studenti tirocinanti nonché tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e salute per le attività svolte nei locali e negli spazi dell'Istituto.

Articolo 6

Il Dipartimento si impegna a:

- condividere con l'Istituto Scolastico un progetto formativo di tirocinio;
- fornire un registro per il monitoraggio delle presenze;
- assicurare ciascun tirocinante contro gli infortuni e per la responsabilità civile presso primarie compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di sinistro durante lo svolgimento del tirocinio, l'Istituto si impegna a segnalare l'incidente secondo le modalità ed entro i tempi previsti della normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento agli estremi della polizza sottoscritta dall'Università) ed all'Università stessa;

- riconoscere all'Istituto, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.M. 93/2012, per ogni tirocinante accolto un contributo pari a € 300,00 (euro trecento/00).

Il contributo sarà versato dall'Università all'Istituto in unica soluzione al termine dei tirocini attivati. Il versamento dell'importo avverrà mediante accredito sul conto della Tesoreria Unica: n. 0316442

Articolo 7

Il tirocinio ha natura esclusivamente formativa e persegue obiettivi didattici, pertanto non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

Articolo 8

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo con la supervisione del tutor assegnato;
- rispettare le regole dell'Istituto;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza, durante e dopo il tirocinio, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito alle attività svolte, con particolare riferimento ai dati personali degli alunni con i quali si troverà ad operare;
- frequentare l'Istituto nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo.

Qualora, per causa di forza maggiore, la presenza del tutor del tirocinante non sia assicurata, il tirocinante partecipa alle attività istituzionali esclusivamente in copresenza con i docenti dell'Istituto.

Al termine del percorso, l'Istituto redige una relazione sottoscritta dal tutor del tirocinante che, riporti:

- il numero di ore di tirocinio svolte (pari a quello richiesto dalla normativa vigente) con allegato il foglio presenze (fornito dall'Università);
- le attività svolte durante il tirocinio.

Articolo 9

L'Università e l'Istituto provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente al "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" - Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR"), al D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 ("Codice della Privacy"), nonché ad ogni provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali che rilevi nell'ambito della presente convenzione.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

L'esecuzione della presente convenzione comporta il trattamento di dati personali in maniera autonoma da parte dell'Istituto e dell'Università. Per tale ragione, e in ossequio a quanto sancito dal Decreto n. 249/2010, le Parti si configurano come Titolari autonomi del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 24 del GDPR.

Le Parti si impegnano a fornire agli interessati le comunicazioni di propria spettanza ivi previste agli artt. 13 e 14 del GDPR, in relazione al trattamento dei dati personali discendenti dall'esecuzione della presente convenzione.

Nello specifico, l'Università ha predisposto l'informativa denominata "Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") per gli utenti che intendono iscriversi alle prove

di ammissione e agli esami di stato, per gli utenti che intendono immatricolarsi ai corsi di studio e per gli studenti, laureandi, laureati, specializzandi e dottorandi dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", reperibile al link <http://utov.it/s/privacy>.

Seguono i riferimenti del Titolare del trattamento e del Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D. o D.P.P.) per ciascuna parte:

- Istituto:

Titolare del Trattamento: Rosario Pesce, contattabile all'indirizzo e-mail saps04000b@istruzione.it, con sede legale in Nocera Inferiore (SA), Via S. D'Alessandro 34 cap 84014.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@info-studio.it

- Università degli Studi di Roma "Tor Vergata":

Titolare del Trattamento: Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" nella persona del Legale rappresentante Rettore pro tempore, contattabile all'indirizzo mail rettore@uniroma2.it, PEC rettore@pec.uniroma2.it, con sede legale in Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM).

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail rpd@uniroma2.it, PEC rpd@pec.torvergata.it.

Nel caso in cui il tirocinante, durante l'espletamento del tirocinio, dovesse trattare dati personali di cui è titolare l'Istituto, verrà istruito dallo stesso così come stabilito dall'art. 29 del GDPR e verrà nominato persona autorizzata al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del Codice della Privacy.

Articolo 10

La presente convenzione è valida ed efficace per un anno a far data dalla sua sottoscrizione ed è rinnovabile per ulteriore anno mediante comunicazione scritta tra le parti.

Articolo 11

L'Università e l'Istituto si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare, l'utilizzazione del logo di ciascuna Parte, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della presente convenzione, richiederà il consenso della Parte interessata.

Articolo 12

Il presente atto, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), sarà registrato in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986; le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16, allegato b, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972.

Articolo 13

Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente convenzione, non risolubile in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 14

La collaborazione e il rapporto costante che si instaura tra il Dipartimento e l'Istituto potranno favorire lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione didattica ed educativa. Il rapporto fra il Dipartimento e l'Istituto si configura come paritetico e rispettoso della reciproca autonomia, collaborativo e interattivo. A tale scopo, il Dipartimento e l'Istituto si impegnano a scambiarsi reciprocamente tutte le informazioni utili al buon funzionamento delle attività.

Articolo 15

Il tirocinante, durante le attività oggetto della presente Convenzione, è coperto da polizza assicurativa:

- Polizza RCT/O, UnipolSai num. 65180533004 valida dal 30.04.2021 al 30.04.2026
- Polizza Infortuni, Helvetia num. 48240051 valida dal 30.04.2021 al 30.04.2026

Roma, 21 ottobre 2024

Per l'Istituto,
Il Dirigente Scolastico

Per il Dipartimento
La Direttrice